

(N. 2125)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1952

Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione finanziaria, Direzione generale delle imposte dirette, chiede l'emanazione di un provvedimento legislativo che consenta di effettuare da parte delle Intendenze di finanza il pagamento delle integrazioni d'aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette a mezzo di ordini di accreditamento entro il limite, ciascuno, di lire 300 milioni.

Chiarisce la predetta Amministrazione che:

1° per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi dianzi indicati agli esattori venne istituita, con l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, un'addizionale di aggio a favore dello Stato la quale avendo carattere di vera e propria entrata erariale va versata al Capo VI, capitolo 265-ter del bilancio della entrata.

In relazione a tale entrata, è stato istituito, nello stato di previsione della spesa di detta Amministrazione, il capitolo 165-bis per corrispondere i compensi in parola agli esattori comunali e provinciali;

2° tali compensi tuttavia non sono stati corrisposti, oltre che per contingenti ragioni inerenti alla insufficienza dello stanziamento sul predetto capitolo 165-ter, per la inadeguatezza del limite d'importo fissato dalla legge 21 ottobre 1948, n. 1307, per cui ogni apertura di credito, occorrente al pagamento dei predetti compensi, non può superare i 30 milioni. Di conseguenza, in molte sedi si è venuto a costituire un notevole arretrato non facilmente eliminabile.

Rappresenta ancora detta Amministrazione che ad ovviare questi inconvenienti non può sopperire l'uso dei mandati diretti, inquantochè è consigliabile che la regolazione dei rapporti con gli esattori venga affidata alle Intendenze di finanza le quali, nel procedere alla liquidazione delle integrazioni a favore degli stessi, debbono tener conto sia dell'ammontare dell'addizionale d'aggio trattenuta, sia delle tolleranze concesse in conto.

Circa poi le cautele sull'uso degli ordini di accreditamento proposti e la regolarità della gestione dei fondi, il predetto Ministero osserva

che i funzionari — che sono poi gli stessi intendenti di finanza — possono utilizzare i fondi solamente con ordinativi a favore degli esattori, restando, peraltro, esclusa ogni possibilità di prelevare direttamente con buoni somme in contanti e devono rendere il conto, al massimo, entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario per il quale l'ordine di accredito venne emesso.

Preso in attento esame quanto rappresentato dall'Amministrazione finanziaria e ritenendo che sia poco consigliabile anche l'altro rimedio di ridurre l'importo dei pagamenti dei compensi per le integrazioni di aggio a favore degli esattori mediante compensazione di tali

integrazioni con le somme da questi riscosse a titolo di addizionale d'aggio dovuta allo Stato quale provento erariale — e tale rimedio urterebbe contro i principi basilari dell'ordinamento contabile — il Tesoro esprime parere favorevole all'emanazione del provvedimento legislativo di cui all'allegato schema.

La Corte dei conti, sentita sullo schema di provvedimento a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, si è su di esso favorevolmente espressa.

Confido, pertanto, onorevoli colleghi, che vorrete dare il vostro assenso per l'ulteriore corso del provvedimento stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali delle imposte dirette — previste dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689 e dal regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 — sarà provveduto a mezzo aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza di importo non superiore a lire 300.000.000.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.